REGOLAMENTO (CEE) N. 1338/88 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1988

che fissa, per la campagna 1987/1988, gli importi da versare alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva e alle loro unioni riconosciute

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1098/88 (2), in particolare l'articolo 20 quinquies, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE si trattiene una percentuale dell'aiuto alla produzione per contribuire al finanziamento delle attività delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni;

considerando che a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione, del 31 ottobre 1984, recante modalità d'applicazione del regime d'aiuto alla produzione di olio d'oliva (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1337/88 (4), gli importi unitari da versare alle unioni e alle organizzazioni di produttori sono stabiliti in funzione delle previsioni dell'importo globale da ripartire; che la ritenuta relativa alla campagna 1987/1988 à stata fissata dal regolamento (CEE) n. 893/88 del Consiglio (5); che le risorse che si renderanno disponibili in ciascuno Stato membro grazie alla citata ritenuta dovranno essere adeguatamente ripartite tra gli aventi diritto; che in Spagna e in Portogallo l'importo della ritenuta è più basso di quello riscosso negli altri Stati membri, dato che l'aiuto alla produzione si situa ad un livello inferiore; che in Grecia, la situazione delle organizzazioni e delle unioni nel corso della campagna in esame rende opportuna una differenziazione dell'importo unitario da attribuire;

considerando che il regolamento (CEE) n. 892/88 (6), che prevede in particolare la soppressione nel regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio (7), di alcuni controlli effettuati dalle organizzazioni di produttori, è entrato in vigore solo il 9 aprile 1988; che in alcuni Stati membri i controlli delle dichiarazioni di coltura erano già stati realizzati; che per ragioni di equità è opportuno prevedere un importo destinato al loro finanziamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1987/1988, gli importi previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 3061/84 sono fissati come segue:

— per la Spagna 0,75 ECU e rispettivamente 1,75 ECU,
— per il Portogallo 0,5 ECU e rispettivamente 2 ECU,
— per la Grecia 1,5 ECU e rispettivamente 2 ECU,
— per gli altri Stati membri 2 ECU e rispettivamente 2 ECU.

2. Nel caso in cui siano stati effettuati controlli delle dichiarazioni di coltura prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 892/88, le organizzazioni di produttori percepiscono un importo di 80 ECU per controllo, nei limiti delle risorse disponibili per ciascuno Stato membro.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 10.
(3) GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.
(4) Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU n. L 89 del 6. 4. 1988, pag. 4.
(6) GU n. L 89 del 6. 4. 1988, pag. 1.
(7) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.